

R.g. 5/2021 A.e.e.
REP. 10/2024



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 5/2021 P.d.C.

II GD

Sciogliendo la riserva assunta all'ultima udienza;
letto il piano del consumatore ex art. 7, comma 1 legge 27/01/2012 n. 3 presentato dall'istante;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
rilevato che, in particolare, secondo l'Occ, le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sarebbero da ascrivere alle seguenti circostanze in fatto.

Il sig. [REDACTED] - la cui impresa individuale, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Brindisi, e' cessata dal 30 aprile 2019 - svolgeva attività di controllo di qualità e certificazione prodotti. I motivi della crisi che hanno colpito la società sono da ricercarsi prevalentemente in vari episodi estorsivi subiti nel tempo dall'istante che sono sfociati nell'incendio di beni mobili e immobili di appartenenza dell'istante che costituivano una fonte di reddito per lo stesso.

Di conseguenza, la crisi della ditta ha coinvolto anche il sig. [REDACTED], esclusivo titolare dell'omonima ditta, il quale, soggetto già ad una verifica fiscale nel 2007 e condannato al pagamento delle maggiori imposte accertate negli anni successivi, non è stato in grado di adempiere alle stesse, nemmeno a mezzo di un'eventuale rateizzazione. Ciò anche in virtù degli episodi estorsivi successivi, di cui e' stato vittima, che hanno importato la distruzione del capannone di proprietà.

L'impresa, già duramente colpita dagli episodi estorsivi subiti, ha resistito con tutte le proprie risorse, fino alla definitiva chiusura dell'azienda avvenuta in data 30 aprile 2019.

Così l'istante ha iniziato ad arretrarsi nel pagamento delle rate di Mutuo ipotecario contratto con BPP, con i dipendenti, nonché nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione.

Tanto è vero che le banche, le finanziarie, i fornitori i dipendenti nonché Agenzia Entrate Riscossione, provvedevano a notificare all'istante numerose intimazioni di pagamento e decreti ingiuntivi che sono sfociate nella procedura esecutiva n. 220/2016 R.G.ES. pendente presso questo Tribunale che ha ad oggetto il pignoramento della totalità dei beni dell'istante.

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata da eventi esterni del tutto imprevedibili che hanno reso impossibile l'onorare i debiti maturati. A riprova di quanto sopra, le banche e le finanziarie non avrebbero mai concesso credito all'istante se le precedenti dichiarazioni dei redditi non l'avessero concesso. E l'istante si è trovato costretto a cessare l'attività pur di non aggravare lo stato di dissesto in cui era incorso.



Si precisa che il nucleo familiare del sig. Perrone è così composto:

Si precisa che il nucleo familiare del sig. Perrone è così composto:

ritenuto che il proposto piano del consumatore, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti:

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato..... ;

rilevato che il modulo procedimentale del piano del consumatore non prevede ai fini dell'omologa il conseguimento delle maggioranze richieste, invece, ai fini del vaglio della proposta di accordo, formulabile dal professionista o dal piccolo imprenditore.



Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore. Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni. Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».

D'altronde, e' noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » dalla legge 3/2012, introduca nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui e' evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).

L'istituto, disciplinato dagli artt. 12 bis s. — specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

E' evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purchè ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non e' tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella « signoria del credito » a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile”. Ciò, in quanto nel temperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.



Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che «vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico», per assicurare il quale è necessario che «di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali «amministrative» delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano del consumatore, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati «speciali» o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio e' riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

La Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E' possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui



all'art. 186-bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, l'art. 8 comma 4 della l. 3/2012 non contiene limitazioni temporali espresse, limitandosi a disporre che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

L'attuale disposizione prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca e non contiene alcun riferimento a ipotetiche conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno.

La *ratio* della disposizione è stata individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario – che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriennale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost., costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, e' conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, e', comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole temperamento degli interessi in gioco.

Ed e' indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio. Ritiene, infatti, l'Occ che l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame non porterebbe ad un migliore soddisfacimento del ceto creditorio.

Infatti, l'istante è titolare di n.3 immobili in San Donaci (BR), posti all'asta, il cui valore residuo

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.

² “La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.



complessivo, come da ribassi successivi, registrati in sede di svolgimento d'asta, è pari ad euro 110.568,80. Ciò, a fronte di una situazione debitoria complessiva di euro 1159061,54. Sui predetti immobili gravano ipoteche, pertanto, deve ritenersi che, verosimilmente, il ricavato della vendita degli stessi sarebbe sufficiente, verosimilmente, a garantire unicamente il creditore ipotecario. Si ritiene, dunque, conveniente il piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria. tutto ciò premesso, visto l'art. 12 bis L. 3/12

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore, proposto da [REDACTED], come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 sui siti del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/12 sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

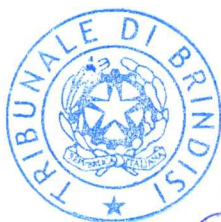
Brindisi, 1.12.2024

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

;



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 10.12.24 +

N° / ALLEGATI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Concita DE MARIA

Concita De Maria

